



Unione Comuni Modenesi Area Nord
SERVIZIO TRIBUTI
Via Giolitti 22 – 41037 Mirandola (MO)

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)– ANNO 2015 PRIMA RATA 16 GIUGNO – SECONDA RATA 16 DICEMBRE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

rende noto

Il Comune ha previsto, con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 27 marzo 2014, l'applicazione della TASI **alle sole abitazioni principali** ed a quelle ad essa **equiparate**, per le quali dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l'IMU.

In particolare, la TASI è dovuta per:

- l'**abitazione principale** classificata in una delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ed A/7, e **relative pertinenze** (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- **la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare** e da quello dipendente dalla **Forze di polizia ad ordinamento civile**, nonché dal personale del **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal personale appartenente alla carriera **prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- le unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'abitazione e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse con **comodato dal possessore a parenti in linea retta entro il primo grado** che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo possessore l'assimilazione opera per una sola abitazione; l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato opera nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 5-bis del Regolamento IMU;
- l'unità immobiliare, purché non locata, comprese le relative pertinenze, posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l'abitazione dei residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza

La definizione di abitazione principale è la stessa che vige per l'IMU, quindi si considera tale l'abitazione dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, salvo le deroghe di legge, come per gli alloggi dei militari. Come per l'IMU, il contribuente può considerare come pertinenza un'immobile per ognuna delle categorie catastali C/6, C/2 e C/7. L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU ma non a TASI.

Aliquote

L'aliquota deliberata dal Comune per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le abitazioni assimilate all'abitazione principale, è pari al 3 mille.

L'aliquota per le altre fattispecie imponibili è pari a ZERO.

Detrazione per abitazione principale

La detrazione per abitazione principale è riservata ai soggetti passivi che facciano parte di un nucleo familiare anagrafico con **reddito imponibile Irpef** relativo all'anno precedente a quello di imposizione, riferito all'intero nucleo familiare, **inferiore ad euro 50 mila**.

Il reddito imponibile Irpef da considerare è dato dalla sommatoria dei redditi complessivi di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, anche se non soggetti passivi Tasi.

Se il soggetto passivo fa parte di un nucleo familiare con reddito dell'intero nucleo inferiore ad euro 50 mila spetta:

- a) una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola abitazione principale, escluso le pertinenze, nella seguente misura:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione euro
≤ 300	100
$>300 \text{ e } \leq 350$	80
$>350 \text{ e } \leq 400$	65
$>400 \text{ e } \leq 450$	50
$>450 \text{ e } \leq 500$	30
$>500 \text{ e } \leq 550$	20
>550	0

b) ai soggetti passivi di cui al punto precedente spetta un'ulteriore detrazione pari a 25 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico, residente e dimorante nell'abitazione principale, fino ad un massimo di 100 euro. Si considerano fiscalmente a carico i figli che fanno parte del nucleo familiare con un reddito Irpef complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

L'ulteriore detrazione per figli spetta solo se si ha diritto alla detrazione per abitazione principale. Se il contribuente ha una rendita catastale superiore a 550 euro o ha un reddito del nucleo familiare superiore a 50 mila euro, non ha diritto né alla detrazione per abitazione principale né all'ulteriore detrazione per figli.

In presenza di più comproprietari che utilizzano la medesima abitazione, la detrazione va rapportata alla quota di destinazione, similmente a quanto previsto per l'IMU.

Nel caso di soggetti passivi persone giuridiche, come le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la detrazione si applica a prescindere dal requisito reddituale.

Nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, come nel caso di comodato o negli altri casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, la Tasi è dovuta anche dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

Il possessore potrà decidere di accollarsi la quota a carico del detentore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 212 del 2000, previa presentazione al Comune di apposita comunicazione redatta su modello predisposto dallo stesso Comune.

Quando si versa la TASI

Il Comune ha inviato le delibere al Ministero dell'economia entro il 23 maggio, pertanto, in base al comunicato stampa n. 128 del 19 maggio 2014, la TASI dovrà essere versata alle ordinarie scadenze ovvero

- ❖ entro il 16 giugno si versa la prima rata, oppure l'intera imposta annua;
- ❖ entro il 16 dicembre si versa il saldo.

La TASI dovuta al Comune **deve essere versata in autoliquidazione con Modello F24**. Per il versamento dovrà essere utilizzato il seguente codici tributo determinato dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n° 46/E del 24/04/2014:

3958 denominato: TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze;

I codici tributo e le somme da versare vanno indicati nel modello F24 nella “sezione IMU e altri tributi locali”.

Supporto al calcolo della TASI dovuta

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito web un calcolatore per agevolare il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta.